

STATUTO ASSOCIAZIONE

“CER MONZA ONLUS”

Articolo 1

Costituzione

1.1 Ai sensi degli art. 36 e 37 del Codice Civile e seguenti, è costituita l'Associazione denominata “Centro Equestre di Rieducazione “ - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale”, in sigla “CER MONZA ONLUS” di seguito chiamata per brevità “Associazione”.

1.2 L'Associazione ha obbligo di fare uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” o dell'acronimo “ONLUS”.

1.3 La durata dell'Associazione è illimitata.

1.4 L'Associazione ha sede in Monza. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città sia in Italia che all'estero.

Articolo 2

Scopi

2.1 L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro né diretto né indiretto e opera nei settori dell'assistenza sociale, sociosanitaria e dello sport dilettantistico per il perseguimento in via esclusiva di finalità di solidarietà sociale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del DLgs. n. 460/97. L'Associazione opera altresì in diretta attuazione di quanto previsto dalla Legge 328/00 e dalla Legge Regionale 03/2008 sui servizi alla persona dal momento che agisce per eliminare o ridurre le difficoltà sociali relative a una condizione di disabilità coerentemente con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

2.2 In particolare l'Associazione, attraverso lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, intende adoperarsi per il miglioramento delle condizioni di vita e di inclusione sociale dei giovani e degli adulti disabili.

Articolo 3

Attività

3.1 L'Associazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi perseguiti, si propone di svolgere le seguenti attività:

- realizzare progetti e servizi di assistenza alla persona diretti favorire l'integrazione e l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo delle persone disabili;

- promuovere la pratica della rieducazione equestre come attività sportiva che ha l'obiettivo di portare l'individuo disabile ad acquisire dei comportamenti utili alla sua integrazione sociale e al recupero e/o miglioramento delle proprie capacità relazionali;

- organizzare percorsi riabilitativi personalizzati nei confronti di portatori di handicap e nei confronti di soggetti appartenenti a categorie svantaggiate in genere.

3.2 L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, in via direttamente connessa alle attività istituzionali, svolgere attività di sensibilizzazione, informazione e aggiornamento sulla disabilità e sulla rieducazione equestre attraverso riunioni, incontri, eventi, conferenze, iniziative, mostre, pubblicazioni periodiche o occasionali, supporti multimediali e ogni altro mezzo di comunicazione.

3.3 E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle esplicitate al primo comma di questo articolo a eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

3.4 L'Associazione è altresì obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Articolo 4

Soci

4.1 Sono soci fondatori dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto; sono soci ordinari coloro che fanno richiesta di adesione e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo.

4.2 Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri. Ciascun socio maggiore d'età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione e il numero dei soci è illimitato.

4.3 I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

4.4 Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

4.5 L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro dei soci dell'Associazione.

4.6 I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie;

- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;

- per decesso;

- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;

- per persistente violazione degli obblighi statutari.

4.7 L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E' ammesso ricorso al Collegio dei Garanti che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata e comunque non oltre novanta giorni dalla presentazione del ricorso.

Articolo 5

Diritti e doveri dei soci

5.1 I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio e deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

5.2 I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee e, se in regola con il pagamento del contributo, di votare;
- di conoscere i programmi mediante i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

5.3 I soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Articolo 6

Patrimonio ed Entrate

6.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che sono e/o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;

- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

6.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote sociali;

- donazioni, lasciti o qualsiasi altra forma di liberalità da soggetti pubblici o privati;

- ogni altro provento derivante da attività istituzionali o connesse.

Articolo 7

Organi sociali

7.1 Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

7.2 Può inoltre essere attivato il seguente Organo di Garanzia:

- il Collegio dei Garanti.

7.3 Gli organi sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

7.4 Ai soci che prestano la loro attività in modo gratuito spetta eventualmente il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Articolo 8

Assemblea dei soci

8.1 L'Assemblea è l'organo sovrano ed è costituita da tutti i soci all'Associazione.

8.2 L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.

8.3 La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

8.4 La convocazione può avvenire anche su richiesta di un decimo dei soci. In tal seconda ipotesi l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;

- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico/bilancio consuntivo dell'anno precedente;

- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti;

- approvare i regolamenti generali dell'Associazione;

- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

- fissare l'ammontare della quota associativa annuale.

8.5 Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci.

8.6 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

8.7 L'Assemblea è convocata, almeno dieci giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico (e-mail) che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

8.8 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci.

8.9 In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. La seconda convocazione deve aver luogo almeno ventiquattro ore dopo la prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.10 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richiesti le maggioranze indicate nell'art. 13.

8.11 Non è ammesso il voto per delega né per corrispondenza.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo

9.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per quattro volte consecutive.

9.2 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.

9.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni sei mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve svolgersi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni.

9.4 Il Consiglio Direttivo viene convocato mediante avviso contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno sette giorni prima della riunione.

9.5 Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti.

9.6 Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

9.7 Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli previsti nelle competenze assembleari;

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;

- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo a quello dell'anno di competenza;

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;

- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che deve essere scelto tra le persone componenti il Consiglio Direttivo;

- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

- deliberare in merito all'esclusione di soci;

- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- assumere il personale necessario per assicurare la continuità della gestione e la realizzazione

delle attività nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

9.8 Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente l'ordinaria amministrazione.

9.9 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere disposte dall'Assemblea. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Articolo 10

Presidente

10.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.

10.2 Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

10.3 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

10.4 Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 11

Collegio dei Garanti

11.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

11.2 Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra i soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;

- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Articolo 12

Bilancio

12.1 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'esercizio sociale va dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno.

12.2 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

12.3 E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 13

Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'Associazione

13.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno due terzi dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13.2 Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

13.3 I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 14

Norme di rinvio

14.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al DLgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.